



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 2 - Economico Finanziario

DETERMINAZIONE

N. 2000036 DEL 13/03/2024

N. Registro Generale 000204

Ufficio: RISORSE UMANE

Oggetto: CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEL D.LGS N. 151 DEL 2001 e SS.MM.I A FAVORE DELLA MATRICOLA N. 548 PER IL PERIODO DAL 18.03.2024 AL 30.06.2024

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 3 del 30.12.2022, concernente la proroga fino al 31.12.2024, nei confronti della sottoscritta, dell'incarico con funzioni di Responsabile di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/00, relativamente ai compiti ed alle funzioni del Settore Economico - Finanziario – Risorse Umane;

PREMESSO che con propria determinazione n. 824 del 13.09.2023 si è preso atto dell'astensione obbligatoria per congedo di maternità della dipendente di ruolo matricola 548 a decorrere dal 16.10.2023

CONSIDERATO che con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 6871 del 29.02.2024 la dipendente in oggetto ha chiesto di fruire del congedo parentale (astensione facoltativa), ai sensi degli art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii, per il periodo dal 18.03.2024 al 30.06.2024, a seguito della nascita della propria figlia, avvenuta in data 17.11.2023 e di cui le generalità sono conservate agli atti;

RICHIAMATO l'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 105 del 30/06/2022 in vigore dal 13/08/2022, che testualmente recita: "1. *Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-*quater* del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. (...). 1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola*



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 2 - Economico Finanziario

giornata lavorativa. (...). 1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. (...). 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro con le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria. 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva”;

EVIDENZIATO altresì l'art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001, come da ultimo modificato dalla legge 213/2023 in vigore dal 01/01/2024, secondo cui “1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, **((elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024))**. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23. (...) 3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. 4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2. 5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva”;

TENUTO CONTO della previsione dell'art. 17, comma 5, del CCNL 14 settembre 2000, a norma del quale, durante il periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 “per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 2 - Economico Finanziario

esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”;

CONSIDERATA inoltre, la previsione contenuta nell'art. 45 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 che dispone al comma 3 *“Nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001 e ss.mm.ii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.”* ed al comma 6 secondo il quale: *“Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.”;*

DATO ATTO che la modifica introdotta con la Legge n.213/2023, sopra evidenziata, si applica unicamente ai casi in cui la maternità si conclude dopo il 31/12/2023 e dunque ricorre anche nel procedimento in oggetto;

ACCERTATO che la dipendente e il coniuge non hanno usufruito di alcun congedo parentale, come indicato nella già citata nota Prot. n.6871 del 29.02.2024 dalla stessa richiedente;

VISTO che, in base alla normativa vigente, per le giornate richieste, alla dipendente spetta un'indennità pari a:

- 100% della retribuzione per il periodo dal 18.03.2024 al 17.04.2024
- 80% della retribuzione per il periodo dal 18.04.2024 al 17.05.2024
- 30% della retribuzione per il periodo dal 18.05.2024 al 30.06.2023

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di accogliere l’istanza della dipendente in oggetto volta a fruire del congedo parentale (astensione facoltativa) per il periodo richiesto;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 151/2001;
- il vigente CCNL 21.05.2018;
- il CCNL 14.09.2000;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di riconoscere al dipendente comunale matricola 548, in servizio a tempo pieno e indeterminato, il diritto a fruire del congedo parentale ex art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 (astensione facoltativa) e ss.mm.ii per il periodo dal 18.03.2024 al 30.06.2024;



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 2 - Economico Finanziario

- 2) di dare atto che durante il periodo richiesto dalla dipendente, la stessa avrà diritto a:
 - Nel periodo 18.03.2024 al 17.04.2024 alla percezione dell'intera retribuzione,
 - Nel periodo 18.04.2024 al 17.05.2024 all'80% della retribuzione
 - Nel periodo 18.05.2024 al 30.06.2024 al 30% della retribuzione;e che detti periodi sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, con maturazione del rateo utile ai fini della tredicesima mensilità, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti nonché i premi correlati alla performance in relazione all'effettivo apporto partecipativo della dipendente, con esclusione dei compensi da lavoro straordinario;
- 3) di precisare che l'interessata dovrà tempestivamente comunicare qualsiasi evento sopravvenuto in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi per la fruizione dell'istituto concesso, nonché la volontà di prorogare il suddetto periodo;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente;
- 5) di attestare che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DA ATTO

- ✓ che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, Legge n. 241/90 è il sottoscritto funzionario e che gli atti concernenti la presente determinazione possono essere visionati presso questo Servizio;

TRASMETTE

in data odierna il presente provvedimento:

- a) al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- b) al Responsabile del Servizio di Segreteria per quanto di competenza;

Dalla Residenza Comunale, 13/03/2024



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 2 - Economico Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Baldelli Flavia

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 2 - Economico Finanziario

CONTROLLO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 2000036 DEL 13/03/2024

N. Registro Generale 000204

Ufficio: RISORSE UMANE

Oggetto: CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEL D.LGS N. 151 DEL 2001 e SS.MM.I A FAVORE DELLA MATRICOLA N. 548 PER IL PERIODO DAL 18.03.2024 AL 30.06.2024

Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 bis, comma 1[^], D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.

Dalla Residenza Comunale, li 13/03/2024

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE CONTABILE
Baldelli Flavia

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 2 - Economico Finanziario

DETERMINAZIONE

N. Registro Generale 000204 del 13/03/2024

Oggetto: CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEL D.LGS N. 151 DEL 2001 e SS.MM.I A FAVORE DELLA MATRICOLA N. 548 PER IL PERIODO DAL 18.03.2024 AL 30.06.2024

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, 13/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Baldelli Flavia